

COMUNE DI BAGNARIA (PROVINCIA DI PAVIA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI.

L'anno duemilaTREDICI il giorno DUE del mese di FEBBRAIO alle ore 11,00 nella Sede comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione pubblica di prima convocazione:

Risultano

Consiglieri	Presenti	Assenti
BEDINI GIANLUIGI	X	
STEFANETTI MARCO	X	
GIACOMOTTI ANDREA	X	
GAMONDI CARLO PIO PIETRO	X	
FASCIOLI CLAUDIO	X	
CORRADI FABIO		X
BRIGNOLI CHIARA	X	
ALBERTAZZI ROSELLA	X	
CIGNOLI LAURA		X
GRAMIGNA PAOLO	X	
GUARAGLIA ANNA MARIA	X	
DAVIA FRANCESCA MARIA		X
TAGLIANI BARBARA		X
totale	9	4

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Nosotti D.ssa Elisabeth

Il Signor Bedini Gianluigi, Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: Approvazione Regolamento dei controlli interni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 3 comma 1 del Decreto Legge n.174 del 10 ottobre 2012, convertito nella Legge n. 213 del 7 dicembre 2012 ha apportato delle modifiche al D.Lgs. n.267/2000, introducendo in aggiunta all'art. 147 "tipologia dei controlli interni", gli artt. 147bis, 147ter, 147quater e 147quinquies, quale "rafforzamento" ai controlli in materia di enti locali;

Richiamato l'art. 3 comma 2 del citato Decreto Legge n.174/2012 che stabilisce che "gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti". Decorso infruttuosamente il termine di cui al periodo precedente, il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'art. 141 delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni";

Visti:

- il D.Lgs. n.286 del 18 agosto 1999, che disciplina tutti i controlli interni nelle Pubbliche Amministrazioni;
- lo Statuto comunale che istituisce all'interno dello stesso il controllo di gestione, rinviando ai regolamenti la disciplina dello stesso;
- gli artt. 62, 63 e 64 del vigente regolamento di contabilità comunale, con cui vengono dettati in linea generale le finalità, i compiti, gli strumenti ed il processo del controllo di gestione;
- il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 21/11/2009, che disciplina le competenze dei responsabili dei servizi, del Segretario Comunale e dell'Organismo di Valutazione, ciascuno per la propria parte;

Ritenuto pertanto, necessario procedere all'approvazione del nuovo regolamento che disciplina i controlli interni dell'ente, al fine di adeguarne le disposizioni a quanto previsto dal D Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, modificato dalle disposizioni contenute nel D.L. n.174 del 10 ottobre 2012, convertito nella Legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

Visto lo schema di regolamento che disciplina i controlli interni dell'ente, all'uopo predisposto;

Dato atto che lo schema di regolamento di cui sopra non contempla la disciplina relativa ai controlli di cui alle lettere d) e e) dell'articolo 147, comma 2, del T.U.E.L., i quali si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso da Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

Visto il parere favorevole espresso Revisore dei conti, dott.ssa Emilia Baggini, che si allega alla presente deliberazione;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge dai 9 presenti e votanti

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato "Regolamento dei controlli interni", istituito ai sensi degli artt. 147, 147bis, 147ter, 147quater, 147quinquies, del d.Lgs. n. 267/2000, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che:
 - il regolamento entra in vigore con l'esecutività della presente deliberazione che lo approva;
 - dalla data di entrata in vigore del presente regolamento eventuali disposizioni regolamentari in contrasto con lo stesso sono abrogate:
- 3) di trasmettere il presente provvedimento al Prefetto ed alla sezione regionale della Corte dei Conti, come previsto dall'art.3 comma 2 del Decreto Legge n.174 del 10 ottobre 2012 convertito nella Legge n. 213 del 7 dicembre 2012.



COMUNE DI BAGNARIA

(PROVINCIA DI PAVIA) VIA IV NOVEMBRE, 6 TEL 0383572001 FAX 0383572201 e-mail info@comunedibagnaria.it

REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

(per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti)

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina organizzazione, strumenti e modalità di svolgimento dei controlli interni in attuazione della Parte I, Titolo VI, Capo III del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" e dell'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con Legge 7 dicembre 2012, n. 213.

- 2. Il sistema di controllo interno è diretto a:
- a. verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- b. valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
- c. garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi.

Art.2 - Sistema integrato dei controlli interni

- 1. Il sistema integrato dei controlli interni è articolato in:
- a) controllo di gestione: verifica l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa ed ottimizza il rapporto tra costi e risultati;
- b) controllo di regolarità amministrativa: per garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- c) controllo di regolarità contabile: per garantire la regolarità contabile degli atti;
- d) controllo sugli equilibri finanziari: volto al mantenimento degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza, dei residui e di cassa. Esso viene disciplinato a parte nel Regolamento di contabilità.
- 2. Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione
- 3. Le attività di controllo dovranno coordinarsi con il Piano di prevenzione della corruzione (L. 190/2012)

TITOLO II IL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE

Articolo 3 – Controllo preventivo e successivo – Definizioni

- 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è preventivo e successivo.
- 2. Il controllo preventivo si svolge nelle fasi di formazione dell'atto che vanno dall'iniziativa all'integrativa dell'efficacia, fase che si conclude, di norma, con la pubblicazione.
- 3. Il controllo successivo si svolge dopo che si è conclusa anche l'ultima parte dell'integrazione dell'efficacia, di norma, la pubblicazione.

Articolo 4 - Controllo preventivo di regolarità amministrativa

- 1. Nella fase di formazione delle proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio, il responsabile del servizio competente per materia, individuato in funzione dell'iniziativa o dell'oggetto della proposta, esercita il controllo di regolarità amministrativa il cui esito finale è espresso con il *parere* di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del TUEL.
- 2. Su ogni proposta di deliberazione di Giunta e di Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto preventivamente il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato; del pari, il parere di regolarità tecnica deve essere preventivamente acquisito su ogni emendamento proposto dai Consiglieri comunali, per quanto riguarda le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio comunale, e dagli Assessori, per quanto riguarda le proposte di deliberazione di competenza della Giunta comunale; fatta salva la specifica disciplina recata dal Regolamento di contabilità per gli emendamenti al bilancio, le proposte di emendamento, a pena di inammissibilità, devono essere formalmente presentate al protocollo dell'Ente almeno ventiquattrore prima l'orario di riunione dell'Organo che dovrà esaminare la proposta al quale si riferiscono.
- 3. Il parere di regolarità tecnica è richiamato nel testo della deliberazione, anche in relazione agli eventuali emendamenti, ed allegato quale sua parte integrante e sostanziale.
- 4. Per ogni altro atto amministrativo diverso dalle deliberazioni, il responsabile del servizio procedente esercita il controllo preventivo di regolarità amministrativa il cui esito è attestato con la personale sottoscrizione che perfeziona il provvedimento.

Articolo 5 – Controllo preventivo di regolarità contabile

- 1. In fase di formazione delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile il cui esito viene espresso con il relativo parere previsto dall'articolo 49 del TUEL.
- 2. Su ogni proposta di deliberazione di Giunta e di Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, deve sempre essere richiesto il parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile. Del pari, il parere di regolarità contabile deve essere preventivamente acquisito su ogni emendamento proposto dai Consiglieri comunali, per quanto riguarda le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio comunale, e dagli Assessori, per quanto riguarda le proposte di deliberazione di competenza della Giunta comunale; fatta salva la specifica disciplina recata dal Regolamento di contabilità per gli emendamenti al bilancio, le proposte di emendamento, a pena di inammissibilità, devono essere formalmente presentate al protocollo dell'Ente almeno ventiquattrore prima l'orario di riunione dell'Organo che dovrà esaminare la proposta al quale si riferiscono.

3. Il parere di regolarità contabile è richiamato nel testo della deliberazione, anche in relazione agli eventuali emendamenti, ed allegato quale parte integrante e sostanziale alla stessa. Del pari, viene allegata alla deliberazione l'attestazione da parte del responsabile dei servizi finanziari che il parere di regolarità contabile non è richiesto per assenza dei relativi presupposti definiti dalla legge.

4. Nella formazione delle determinazioni, e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 183 comma 9 del TUEL, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del visto attestante la

copertura finanziaria.

5. Il visto attestante la copertura finanziaria è allegato, quale parte integrante e sostanziale, al provvedimento cui si riferisce.

Articolo 6 - Sostituzioni

- 1. Nel caso in cui il responsabile del servizio sia assente, il parere di regolarità tecnica, o di regolarità contabile, o il visto attestante la copertura finanziaria è rilasciato da colui che è designato a sostituirlo.
- 2. Qualora l'ente sia privo di responsabili di servizio, il parere di regolarità tecnica o di regolarità contabile è espresso dal segretario comunale sulla base delle sue competenze.

Articolo 7 – Responsabilità

- 1. I soggetti di cui agli articoli precedenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
- 2. Ove la Giunta o il Consiglio comunale non intendano conformarsi ai pareri di regolarità tecnica o di regolarità contabile devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

Articolo 8 - Controllo successivo - Caratteri generali ed organizzazione

1. Il controllo successivo sugli atti del Comune è di tipo interno e a campione.

2. Il nucleo di controllo è di norma unipersonale ed è costituito dal Segretario comunale il quale dirige, organizza e svolge il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile. Il Segretario può nominare un secondo componente, con requisiti di indipendenza, per l'esame di particolari categorie di atti che richiedono competenze tecniche specifiche.

3. Il Segretario comunale nello svolgere il controllo successivo può anche avvalersi del personale comunale appositamente designato a cui assegnare l'istruttoria dell'attività di controllo.

4. Qualora al Segretario comunale fossero assegnati, secondo le norme del TUEL, compiti gestionali, per il controllo relativo agli atti del servizio cui il Segretario comunale è preposto, sarà incaricato altro Segretario comunale, individuato dal Sindaco, anche a condizioni di reciprocità e senza maggiori oneri.

5. Il Segretario comunale svolge il controllo successivo, con tecniche di campionamento, con cadenza almeno semestrale in genere nei mesi di maggio ed ottobre. Il Segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio.

6. Al termine del controllo di ciascun atto e/o procedimento viene redatta una scheda, che sarà allegata alle risultanze.

Art. 9 - Oggetto del controllo

1. Sono oggetto del controllo successivo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata mediante sorteggio

2. Nella categoria degli altri atti amministrativi rientrano, fra gli altri, gli ordinativi in economia, i decreti, le ordinanze, i provvedimenti autorizzativi e concessori di diversa natura.

Art.10 - Metodologia del controllo

- 1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa misura e verifica la conformità e la coerenza degli atti e/o procedimenti controllati agli *standards* di riferimento.
- 2. Per standards predefiniti si intendono i seguenti indicatori:
- a) regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- b) affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- c) rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
- d) conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne.
- 3. L'attività di controllo sarà svolta mediante sorteggio di almeno il 10 per cento delle determinazioni di spesa e dei contratti aventi valore complessivo superiore a 5.000 euro. Per le altre categorie di atti amministrativi e le spese fino a 5.000 euro, il controllo sarà effettuato su un numero di atti pari al 5 per cento del loro numero totale. L'attività di controllo è normalmente svolta con cadenza semestrale, come specificato al precedente art.8.
- 3. La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene effettuata mediante estrazione casuale, anche a mezzo di procedure informatiche.
- 4. Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda redatta in conformità agli standards predefiniti.
- 6. L'esame può essere esteso, su iniziativa di chi effettua di controllo, anche agli atti dell'intero procedimento o di procedimenti della stessa tipologia. Pertanto gli uffici, oltre al provvedimento oggetto del controllo, dovranno trasmettere la documentazione che sarà loro richiesta.
- 7. Al fine di svolgere in maniera imparziale, razionale e tempestiva l'attività di controllo, verranno utilizzate griglie di valutazione sulla base degli *standards* predefiniti e con riferimento ai più importanti adempimenti procedurali ed agli elementi costitutivi del relativo provvedimento.

Art.11 - Risultati del controllo

- 1. Le schede elaborate sui controlli a campione sono oggetto di una relazione semestrale da cui risulti:
- a) il numero degli atti e/o procedimenti esaminati;
- b) i rilievi sollevati e il loro esito;
- c) le osservazioni dell'unità su aspetti dell'atto, o procedimento, oggetto di verifica, non espressamente previste ma che il nucleo di controllo ritenga opportuno portare all'attenzione dei Responsabili;
- d) le analisi riepilogative e le indicazioni da fornire alle strutture organizzative.
- 2. Le relazioni sono trasmesse ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al Consiglio Comunale.
- 3.La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, viene fatta subito al competente Responsabile, al momento del loro rilievo, per consentire le eventuali azioni correttive.

TITOLO III – CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Art. 12 Controllo degli equilibri finanziari - Finalità

1. Il controllo sugli equilibri finanziari garantisce, in chiave dinamica, il costante raggiungimento del risultato di sostanziale pareggio di bilancio, nel rispetto delle norme previste nell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e delle regole di finanza pubblica.

2. Al fine del controllo sull'equilibrio sostanziale di bilancio, la verifica si estende anche agli

organismi gestionali esterni.

Art. 13 – Controllo degli equilibri finanziari - Caratteri generali e struttura

1. Il controllo sugli equilibri finanziari di bilancio è svolto sotto la direzione ed il coordinamento del responsabile dei servizi finanziari e con la vigilanza dell'Organo di revisione.

2. Partecipano all'attività di controllo l'organo di revisione con funzioni di vigilanza sull'operato del responsabile dei Servizi finanziari, il Segretario comunale, la Giunta e, qualora richiesti dal Responsabile del servizio finanziario, i Responsabili di servizio

Art. 14 - Controllo degli equilibri finanziari - Metodologia

1. In occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall'Organo di revisione con cadenza almeno trimestrale, ai sensi dell'articolo 223 del TUEL, il responsabile del servizio finanziario formalizza il controllo sugli equilibri finanziari, dandone atto nel verbale di verifica trimestrale di cassa che viene pertanto, sottoscritto, oltre che dal Tesoriere, dal responsabile del servizio finanziario, dal Segretario comunale e dall'Organo di revisione.

Articolo 15 – Esito negativo

Qualora la gestione di competenze o dei residui, delle entrate o delle spese, o la gestione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni, evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o gli equilibri obiettivo del patto di stabilità, il responsabile del servizio finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie disciplinate dall'articolo 153 comma 6 del TUEL

Art. 16 - Patto di stabilità

Il Comune di Bagnaria non è soggetto al patto di stabilità. Qualora la normativa rendesse obbligatorio il patto anche per i Comuni al di sotto dei 1000 abitanti, si darebbe corso alle procedure di controllo previste in tal caso.

TITOLO IV - CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 17 – Controllo di gestione – Finalità

- 1. Per garantire che le risorse siano impiegate per ottenere obiettivi prefissati secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza e ottimizzare il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate e tra risorse impiegate e risultati, l'Ente esegue il controllo di gestione.
- 2. Il controllo di gestione è concomitante allo svolgimento dell'attività amministrativa, orienta l'attività e tende a rimuovere eventuali disfunzioni e ad avere i seguenti principali risultati:
 - a) la corretta individuazione degli obiettivi prioritari per la collettività;
 - b) il raggiungimento degli obiettivi nei modi e nei tempi migliori per efficienza ed efficacia, tenendo conto delle risorse disponibili;
 - c) l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;
 - d) il grado di economicità dei fattori produttivi.

3.Le finalità, gli elementi e le fasi del controllo di gestione sono definiti nel vigente Regolamento di contabilità (Parte Nona artt. 62, 63,64)

Articolo 18 – Ambito di applicazione

- 1. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale.
- 2. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi, o centri di costo, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi
- 3. In sede di prima applicazione il controllo di gestione può avere per oggetto una parte significativa dei servizi di ciascun centro di costo.

Articolo 19 – Struttura operativa

Il segretario comunale coordina lo svolgimento del controllo di gestione assegnato a al servizio finanziario.

Art. 20 - Sistema di rendicontazione - Referto di gestione

- 1. Le fasi del controllo di gestione, come definite dall'art. 64 del Regolamento di contabilità, si concluderanno con una relazione che sarà approvata dalla Giunta Comunale, annualmente, con il Referto di Gestione.
- 2. Nella relazione, redatta dal Responsabile del servizio finanziario, con la sovra intendenza e il coordinamento del Segretario comunale, si darà atto:
- del grado di realizzazione degli obiettivi della Relazione Previsionale Programmatica e del Piano Risorse e Obiettivi;
- dello stato di avanzamento delle spese e degli accertamenti delle entrate per la parte economica-finanziaria rispetto alle dotazioni con evidenziate le variazioni;

Il Referto di gestione, come redatto dal Responsabile del servizio finanziario e vistato dal Revisore dei Conti, approvato dalla Giunta Comunale ed inviato alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

TITOLO V NORME FINALI

Articolo 21

1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto legge 174/2012, a cura del Segretario Comunale copia del presente, divenuto efficace, sarà inviata alla Prefettura ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Articolo 22 Entrata in vigore

- 1.Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo approva.
- 2. Eventuali disposizioni regolamentari in contrasto con il presente regolamento sono abrogate.

COMUNE DI BAGNARIA PROVINCIA DI PAVIA

Il Revisore dei Conti nominato ai sensi dell'art. 234 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI.";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del Settore Servizi Finanziari;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

VISTO in particolare l'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), D. lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 DL 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO il vigente Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

ESPRIME

per quanto di Sua competenza

PARERE FAVOREVOLE

Voghera, 31.1.2013

Dott.ssa Emilia Baggint

COMUNE DI BAGNARIA (PROVINCIA DI PAVIA)

OGGETTO: Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – art. 49, comma 1.

Parere degli uffici responsabili dei servizi interessati sulla proposta di deliberazione al Consiglio Comunale avente per oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La sottoscritta Pini Stefania – Responsabile del Servizio Finanziario (Area Contabilità e Bilancio);
Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto;
Sotto la propria responsabilità;

FORMULA PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione.

BAGNARIA, lì 2.2.2013

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO Pini Stefanta Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
Gianluigi Bedini



IL SEGRETARIO COMUNALE Nosotti p.ssa Elisabeth

Juan

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 6 2 Reg. Pubbl.

Il sottoscritto Segretario comunale certifica, su conforme dichiarazione del responsabile del Servizio, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno all'albo pretorio di questo Comune per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi. 11 FEB. 2013

lì,

1 1 FEB, 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE Nosotti Dessa Elisabeth

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

☐ Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità., è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

☐ Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2001 n. 267.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Nosotti Dasa Elisabeth

hour